



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA, TURISMO

SERVIZIO AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA, COMUNICAZIONE, RIFORME, RAPPORTI CON I
LIVELLI DI GOVERNO, PARI OPPORTUNITA'

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Procedura aperta telematica per l'affidamento di un contratto pubblico di servizi di agenzia di stampa per le esigenze della Regione Umbria – Giunta regionale nei settori ordinari sopra soglia comunitaria

CIG 910814897F

CUI S80000130544202200017

PREMESSE

Obiettivi e Finalità dell'appalto

I contenuti minimi del contratto da affidare sono quelli di seguito indicati.

Gli obiettivi del contratto oggetto di affidamento consistono, in particolare, nel potenziamento di un'informazione tempestiva, gratuita e certificata rivolta al cittadino e nel rafforzamento dell'informazione in settori strategici quali la sanità, l'internazionalizzazione, la promozione delle piccole e medie imprese e il turismo, con particolare riferimento alle politiche comunitarie, anche attraverso la creazione di network regionali per la diffusione di una rassegna stampa dedicata.

Contenuti minimi del contratto.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire i servizi di seguito indicati:

- a) Notiziario Generale per n. 10 postazioni suddivise tra Ufficio Stampa, Ufficio di Gabinetto, Ufficio di Bruxelles;
- b) Notiziario Regionale Locale per l'Umbria e Notiziario Europa Regioni, su un numero illimitato di postazioni all'interno della sede della Regione medesima;
- c) Notiziario Regionale Locale per l'Umbria su n. 15 postazioni destinate alle emittenti locali come da elenco riportato all'Allegato 1. Le eventuali variazioni del numero di emittenti rispetto a quelle come sopra indicate, saranno notificate all'Aggiudicatario; in assenza di tali comunicazioni, s'intenderanno confermati gli utenti di cui all'allegato medesimo.
- d) Rubrica Sito web.
- e) Gestione da parte dell'aggiudicatario di profili aziendali social media dedicati specificamente all'Umbria. L'apertura e la gestione di account facebook e twitter sono considerati requisiti minimi di partecipazione.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire alla Regione i servizi di cui alla lettera a) con le seguenti modalità:

1. su n. 9 postazioni, attraverso un sistema di ricezione digitale composto da antenna satellitare, DVB digitale e receiver virtuale; il flusso satellitare rimarrà in chiaro per consentire l'accesso tramite sistema di proprietà di terzi;
2. su n. 1 postazione attraverso l'accesso via internet tramite licenza MNB Remoto o equivalente.

Per i servizi indicati alla lettera b) la Regione confermerà all'aggiudicatario, contestualmente alla firma del contratto d'appalto, il numero complessivo di postazioni destinate alla ricezione dei notiziari e la relativa modalità (flusso in chiaro o MNB Remoto o equivalente).

I servizi di cui alla lettera c) vengono erogati attraverso 15 licenze MNB Remoto o equivalente;

La rubrica sarà disponibile al pubblico navigatore direttamente nella home page del predetto sito internet con l'inserimento, chiaro ed evidente, di un link al sito istituzionale della Regione.

Per quanto concerne i servizi di cui alla lettera d) l'aggiudicatario è tenuto a realizzare una rubrica stabile nella home page del proprio sito internet per pubblicare contenuti giornalistici multimediali (testi, foto e video), selezionati in piena autonomia dalla Redazione di Perugia messa a disposizione dal medesimo aggiudicatario ai sensi del presente capitolato, che riguarderanno le attività istituzionali della Regione.

Parimenti, i servizi di cui alla lettera e), l'aggiudicatario aprirà e gestirà i suoi profili social dedicati all'Umbria da popolare con i contenuti giornalistici multimediali (testi, foto e video), selezionati in piena autonomia dalla Redazione di Perugia messa a disposizione dal medesimo aggiudicatario ai sensi del presente capitolato, che riguarderanno le attività istituzionali della Regione, adattandoli ai mezzi in questione. Le piattaforme dovranno essere perlomeno Facebook e Twitter.

Per quanto riguarda gli apparati di ricezione satellitare di cui al punto 1) del presente articolo, gli stessi saranno aggiornati – sotto il profilo tecnologico – con la sostituzione degli apparati fisici (antenna, DVB digitale e decoder) con il receiver virtuale, ferma restando la qualità della prestazione fornita.

L'aggiudicatario fornisce alla Regione l'accesso al proprio archivio delle notizie trasmesse.

L'aggiudicatario è tenuto a non divulgare alcuna informazione che possa permettere a chiunque di conoscere direttamente o indirettamente i particolari delle interrogazioni effettuate dalla Regione.

L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere un ampio ed esauriente notiziario quotidiano a diffusione regionale su avvenimenti di politica, economia, cronaca, sport, cultura e spettacolo e sull'attività amministrativa della Regione, destinato anche alle redazioni dei quotidiani e periodici che si pubblicano in Umbria ed a quelli di altre regioni che pubblicano pagine regionali dedicate all'Umbria, alla sede di Perugia della RAI-TV, alle emittenti radiofoniche e televisive private che diffondono i loro notiziari sul territorio regionale nonché ad enti locali e alle organizzazioni politiche e sociali interessate.

Le notizie inerenti la Regione che rivestono rilievo nazionale saranno anche pubblicate nell'ambito del Notiziario Generale prodotto dall'aggiudicatario che dovrà raggiungere un bacino di utenza italiana ed estera elevato e trasversale a tutti i settori interessati (editori, emittenti televisive e radiofoniche, siti web, pubbliche amministrazioni, aziende pubbliche e private, associazioni ed enti italiani ed esteri), fino al raggiungimento degli utenti finali, ovvero i singoli utenti dei canali di comunicazione che attingono dalla fonte d'informazione messa a disposizione dall'aggiudicatario.

Le notizie regionali di rilievo nazionale possono essere inoltre pubblicate nell'ambito dei servizi multimediali prodotti dall'aggiudicatario e destinati, in particolare, al mondo del web, alle piattaforme e agli apparati multimediali (cellulari, smartphone, I-pad, circuiti outdoor, etc.).

L'aggiudicatario dovrà effettuare una copertura delle notizie capillare sul territorio regionale, nazionale, internazionale, mettendo a disposizione una rete di corrispondenti debitamente contrattualizzati e nominativamente indicati.

L'aggiudicatario si impegna, qualora si presentasse la necessità di operare una o più sostituzioni, a mantenere lo stesso regime contrattuale praticato al corrispondente che viene sostituito e a garantire alla Regione Umbria l'individuazione di un corrispondente avente il medesimo livello di capacità professionale. La proposta della eventuale sostituzione deve essere inviata all'Amministrazione, unitamente a tutte le informazioni necessarie per la valutazione da parte della medesima.

In relazione al contratto oggetto del presente appalto la Regione è tenuta a:

- non manomettere, alterare o modificare il sistema di accesso ai Servizi d'informazione forniti dall'aggiudicatario o singole parti dello stesso;
- custodire e non cedere a soggetti terzi le password assegnate dall'aggiudicatario per l'accesso ai Servizi;
- non diffondere i Servizi ad un numero di terminali superiore a quello abilitato dall'aggiudicatario;
- consentire all'aggiudicatario o ai suoi incaricati l'accesso ai terminali per interventi o verifiche tecniche;
- fruire dei Servizi d'informazione esclusivamente per consultazione ed informazione interna, ad eccezione dei fruitori indicati alla lettera c), per i quali è previsto il diritto di utilizzare i Servizi per finalità prettamente redazionali, overosia mediante rielaborazione o integrazione dei relativi contenuti testuali, al fine di pubblicare o trasmettere notizie giornalistiche;
- non archiviare, salvare o conservare la fonte messa a disposizione dall'aggiudicatario (news feed) o parte di essa per oltre 30 (trenta) giorni in qualsiasi data base storico o supporto informatico;
- non riprodurre in alcun modo, su supporto cartaceo o telematico, la fonte messa a disposizione dall'aggiudicatario (news feed);
- richiedere all'aggiudicatario la preventiva autorizzazione scritta per qualsiasi utilizzo dei Servizi diverso da quello espressamente consentito oggetto del presente capitolato;
- non utilizzare e/o commercializzare i Servizi, né singole notizie testuali o audio/foto/video o parte di esse, per qualsiasi attività di service giornalistico, per la realizzazione di pubblicazioni, impaginati o elaborati cartacei o informatici di qualsiasi tipo, ovvero per l'elaborazione di notizie o di prodotti radio-televisivi da diffondere via internet o attraverso altre reti telematiche;
- utilizzare i contenuti in lingua originale inclusi nei Servizi e provenienti da Agenzie internazionali esclusivamente previa traduzione in lingua italiana;
- in caso di scioglimento del contratto d'appalto, per qualsiasi causa, ad eliminare, entro 30 giorni, i Servizi da ogni piattaforma e supporto informatico.

In relazione al contratto oggetto del presente appalto l'aggiudicatario è tenuto a:

- rispettare le condizioni stabilite nel presente capitolato e – per le condizioni migliorative – le condizioni presenti all'interno dell'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
- fornire alla Regione, non in esclusiva, i Servizi d'informazione oggetto del presente capitolato;
- fornire alla Regione un sistema informatico per accedere ai Servizi d'informazione;

- fornire alla Regione un servizio di assistenza tecnica completo ed idoneo ad assicurare il corrente e regolare svolgimento del servizio medesimo per tutta la durata dello stesso.

La Regione dà atto che le notizie e le informazioni fornite, anche per quanto riguarda la struttura logica dei documenti, sono proprietà esclusiva dell'aggiudicatario. La Regione conviene che i servizi e i testi delle notizie cadono sotto la disciplina della legge 22 aprile 1941 n. 633 (in tema di protezione del diritto d'autore) e del decreto legislativo 6 maggio 1999 n. 169 (in tema di tutela giuridica delle banche dati). La Regione si fa obbligo di un uso corretto dei dati contenuti nei Servizi e/o nelle Banche Dati, in particolare, se si tratta di dati personali riferiti a singole persone, impegnandosi all'osservanza delle norme di legge a tutela della personalità altrui.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento dei servizi di agenzia di stampa per le esigenze della Regione Umbria – Giunta regionale, indicata, di seguito, semplicemente come Regione. Il codice relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), individuato nel rispetto del regolamento (CE) n. 213/2008, è il seguente: 924000000-5- servizi di agenzie di stampa.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i. (Codice) si evidenzia che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni in esso contenute impongono, oggettivamente, l'unitarietà nello svolgimento delle prestazioni, le quali non sono pertanto passibili di suddivisione tra diversi operatori economici.

Tabella n. 1

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di agenzie di stampa	924000000-5	P	€ 300.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 300.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 300.000,00

L'importo complessivo a base di gara, è pari a € 300.000,00 ed è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, relativo all'intera durata contrattuale pari a due anni.

Il contratto è stipulato a corpo.

Nel prezzo offerto in relazione al contratto oggetto di affidamento sono compresi gli utili dell'aggiudicatario e le spese per la fornitura dei prodotti, manodopera e relativi contributi, assicurazioni di ogni genere e specie, spese generali e quant'altro occorrente per dare il tutto compiuto, nei modi stabiliti e a regola d'arte.

Il presente capitolato ha ad oggetto servizi di natura intellettuale consistenti nello svolgimento di prestazioni professionali svolte in via eminentemente personale (anche, eventualmente, in parallelo all'effettuazione di attività materiali), mediante le quali l'aggiudicatario elabora soluzioni, proposte, pareri che richiedono una specifica e qualificata competenza professionale, prevalente nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse.

Da quanto sopra consegue che:

- ai sensi di quanto disposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l'affidamento di cui trattasi è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima degli oneri per la sicurezza, di talché l'importo della sicurezza è pari a 0,00 (zero) Euro;
- i concorrenti non saranno tenuti ad indicare all'interno dell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 10 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., né la Regione è tenuta ad individuare nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera, ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'importo massimo posto a base d'asta è stato determinato alla luce di contratti precedentemente stipulati da questa stessa stazione appaltante.

ART. 2 FONTI DI FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con risorse autonome ed il relativo impegno sarà imputato al cap. E0460 per ciascun esercizio finanziario di competenza.

Il contratto oggetto del presente capitolato è stato inserito all'interno del provvedimento di programmazione adottato dall'Amministrazione regionale

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di due anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

ART. 4 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori due anni, per un importo di € 300.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e, comunque, per un termine non superiore a 180 giorni. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per la stazione appaltante.

ART. 5 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

É designato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del Codice il Dirigente del Servizio Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti con i livelli di Governo, Pari opportunità.

É designato quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Capo Ufficio Stampa.

ART. 6 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

6.1 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'affidamento del servizio avverrà mediante l'espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016

6.2 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA SONO FISSATI I SEGUENTI REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:

- a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
- b) non essere incorsi nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
- c) dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione giudicatrice con deliberazione n. 1293 del 27 dicembre 2019 reperibile al seguente link: <http://www.regione.umbria.it/codice-di-comportamento-dei-dipendenti> ; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
- d) dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il predetto codice, pena la risoluzione del contratto; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
- e) possesso dei seguenti ulteriori requisiti speciali di cui all'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016.

6.3 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA SONO FISSATI I SEGUENTI REQUISITI SPECIALI DI AMMISSIONE:

6.3.1 requisiti di idoneità'

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) **iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per l'attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

6.3.2 requisiti di capacità' economica e finanziaria

- a) I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di € 300.000,00 IVA esclusa.

Il settore di attività è Codice ATECO 63.91/Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing.

Tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore economico affidabile.

6.3.3 requisiti di capacità' tecnica e professionale

- a) **Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio, antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, un servizio analogo a quello indicato nelle premesse del presente capitolato di importo minimo pari a € 150.000,00

- b) **Organico medio annuo**

Il concorrente deve aver avuto a disposizione nell'ultimo triennio, antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, un organico medio annuo non inferiore a n. 30 (trenta) unità di personale dipendente, a tempo pieno, con la qualifica di redattore, iscritte ai competenti ordini professionali.

6.4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

6.4.1 Contenuto dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, una relazione che sia coerente con quanto previsto nel presente capitolato e con le attività richieste e che sviluppi in modo chiaro gli argomenti corrispondenti a ciascuno dei **criteri di valutazione** indicati nella tabella di cui al successivo punto 6.4.2.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

6.4.2 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N°	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX
	Capacità di copertura capillare sul territorio regionale attraverso la		1.1	Conseguirà maggior punteggio il concorrente che metterà a disposizione la rete di corrispondenti più estesa (in senso numerico) di giornalisti regolarmente iscritti all'albo. Ciascun giornalista part-time sarà calcolato forfettariamente equivalente a 0,5 giornalisti.		15

1	disponibilità di una rete di corrispondenti, numericamente e nominativamente indicati, qualificati secondo lo status di giornalisti professionisti o pubblicisti.	25	1.2	Qualificazione professionale complessiva delle redazioni intesa come quota percentuale di giornalisti professionisti, rispetto al numero totale dei componenti la redazione. Conseguirà pertanto maggior punteggio il concorrente che includerà nelle redazioni il maggior numero di giornalisti professionisti.		10
2	Capacità di copertura capillare sul territorio nazionale attraverso la disponibilità di una rete di corrispondenti, numericamente e nominativamente indicati, qualificati secondo lo status di giornalisti professionisti o pubblicisti	15	2.1	Conseguirà maggior punteggio il concorrente che metterà a disposizione la rete di corrispondenti più estesa (in senso numerico) di giornalisti regolarmente iscritti all'albo. Ciascun giornalista part-time sarà calcolato forfettariamente equivalente a 0,5 giornalisti.		10
			2.2	Qualificazione professionale complessiva delle redazioni intesa come quota percentuale di giornalisti professionisti, rispetto al numero totale dei componenti la redazione. Conseguirà pertanto maggior punteggio il concorrente che includerà nelle redazioni il maggior numero di giornalisti professionisti.		5
3	Capacità di copertura sul territorio internazionale attraverso la disponibilità di una rete di corrispondenti e nominativamente indicati. Indicare numero e relativa ubicazione di redazioni estere.	5	3.1	Conseguirà maggior punteggio il concorrente che metterà a disposizione la rete di corrispondenti più estesa, intesa come: numero di sedi		3
			3.2	Conseguirà maggior punteggio il concorrente che metterà a disposizione la rete di corrispondenti più estesa, intesa come : numerosità dei corrispondenti. Ciascun giornalista part-time sarà calcolato forfettariamente equivalente a 0,5 giornalisti.		2
4	Sito web dedicato alle notizie regionali	15	4.1	Conseguirà maggior punteggio il concorrente che metterà a disposizione la rete di corrispondenti più estesa (in senso numerico) di giornalisti regolarmente iscritti all'albo. Ciascun giornalista part-time sarà calcolato forfettariamente equivalente a 0,5 giornalisti.		10
			4.2	Qualificazione professionale complessiva delle redazioni intesa come quota percentuale di giornalisti professionisti, rispetto al numero totale dei componenti la redazione. Conseguirà pertanto maggior punteggio il concorrente che includerà nelle redazioni il maggior numero di giornalisti professionisti.		5
5	Realizzazione di notiziari tematici in materia di: sanità	10	5.1	Conseguirà maggior punteggio il concorrente che dimostrerà il notiziario quantitativamente più corposo con	10	

	agricoltura affari europei imprese			riguardo ai temi elencati, valutabile tramite l'invio di estratti di notiziari.		
6	Servizi aggiuntivi. Profili social dell'aggiudicatario dedicati all'Umbria: gestione account aggiuntivi.	5	6.1	Conseguirà maggior punteggio il concorrente che gestirà il maggior numero di piattaforme social aperte a suo nome e dedicate all'Umbria. Si evidenzia che gli account Facebook e Twitter, facendo parte dei contenuti minimi del contratto, non sono oggetto di valutazione		5
7	Profili social dell'aggiudicatario dedicati all'Umbria. Ammontare delle sponsorizzazioni dei suddetti profili (Facebook, Twitter e gli eventuali ulteriori profili di cui al precedente punto 6).	5	7.1	Conseguirà maggior punteggio il concorrente che presenterà il piano di social media marketing più consistente in termini di ammontare da destinarsi alle sponsorizzazioni. In questo criterio è valutata anche l'entità delle sponsorizzazioni previste per Facebook e Twitter		5
	TOTALE					80

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **48 punti**. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico complessivo inferiore alla predetta soglia. La soglia minima di sbarramento viene applicata al punteggio tecnico ottenuto dal concorrente prima della riparametrazione.

6.4.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno dei criteri di valutazione qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione

- a) ottimo 1
- b) buono 0,75
- c) discreto 0,50
- d) appena sufficiente 0,25
- e) insufficiente 0

A tal fine, si precisa quanto che:

- la valutazione sarà ottimo nel caso vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate;

massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione di soluzioni; notevole grado di personalizzazione delle prestazioni da rendere in esecuzione del contratto oggetto del presente capitolato. In conclusione molto superiore agli standard richiesti.

- la valutazione sarà buono nel caso vi sia buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del contratto oggetto del presente capitolato. In conclusione completamente in linea con gli standard richiesti.
- la valutazione sarà discreto nel caso vi sia discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del contratto oggetto del presente capitolato. In conclusione abbastanza in linea con gli standard richiesti.
- la valutazione sarà appena sufficiente nel caso vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice; sufficiente fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; sufficiente concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del contratto oggetto del presente capitolato. In conclusione quasi in linea con gli standard richiesti.
- la valutazione sarà insufficiente nel caso in cui vi sia poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione aggiudicatrice; lieve carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; lieve carenza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del contratto oggetto del presente capitolato. In conclusione, poco inferiore agli standard richiesti.

Per ciascun concorrente, la commissione giudicatrice calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio di valutazione in esame, al fine di ottenere un coefficiente unico. Il punteggio in relazione a ciascun criterio di valutazione sarà attribuito moltiplicando il punteggio massimo per esso indicato, per il coefficiente unico come sopra determinato.

A ciascuno dei criteri di valutazione quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di interpolazione lineare.

6.4.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

- C_i** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;
- R_a** = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;
- R_{max}** = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

6.4.5 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....
 P_n = peso criterio di valutazione n .

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

ART.7 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

L'importo contrattuale sarà frazionato in 8 fatture a biennio. Cioè il soggetto potrà emettere fattura all'avvenuta realizzazione del servizio ogni tre mesi.

Si specifica che per questioni contabili, la quarta fattura annuale, che scade il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento potrà essere presentata a gennaio dell'anno successivo, previo accordo con la sezione competente che informerà circa il giorno in cui le somme utili alla liquidazione saranno disponibili.

Ai fini della corresponsione del corrispettivo, l'aggiudicatario dovrà emettere regolari fatture elettroniche da emettere nei termini e nelle forme prescritte dalla legge.

Il prezzo contrattuale, a fronte delle prestazioni eseguite dall'aggiudicatario, viene liquidato, previa verifica della regolare effettuazione della prestazione, comunicata dal Capo Ufficio Stampa, designato nel presente

capitolato quale Direttore dell'esecuzione del contratto, al Servizio che gestisce il medesimo, con pagamento a 30 gg. dall'acquisizione dei documenti contabili e dalla verifica della regolarità contributiva.

Il rilascio, da parte delle competenti autorità certificanti, di un documento irregolare sotto il profilo della "regolarità contributiva" costituisce causa di inesigibilità del credito fin al definitivo accertamento dell'entità del credito contributivo. Fino a tale momento, pertanto, non decorreranno interessi moratori a favore dell'aggiudicatario. Resta salvo ed impregiudicato il diritto della Amministrazione giudicatrice di attivare le procedure per l'"intervento sostitutivo" con pagamento disposto, pertanto, a favore degli enti previdenziali, nelle forme e nella misura previste dalla normativa vigente.

Ogni fattura elettronica deve riportare le modalità di pagamento, la descrizione delle prestazioni, l'importo per singola prestazione, oltre all'indicazione del CIG. Ai fini dell'emissione della fattura l'aggiudicatario dovrà verificare con massima attenzione le prescrizioni contenute nel contratto.

Oltre a ciò, ciascuna delle fatture dovrà:

- essere veicolata tramite il registro elettronico delle fatture;
- essere emessa in regime di split payment;
- riportare la menzione della determinazione di aggiudicazione della gara e del relativo impegno contabile, nonché il seguente codice IPA: 712T9Z.

Nei prezzi offerti si devono intendere corrisposti, oltre agli utili della ditta, tutte le spese per l'esecuzione del contratto, l'intera manodopera e relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, gli oneri per la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro funzioni, le spese generali e quant'altro occorrente per dare il tutto compiuto, nei modi stabili e a regola d'arte. L'aggiudicatario dovrà provvedere anche alle seguenti prestazioni: organizzazione, supervisione, assistenza e quanto altro necessario per la realizzazione delle prestazioni commissionate.

Si sottolinea che sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione giudicatrice del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART.8 SUBAPPALTO

L'appaltatore esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

ART. 8 SEDE OPERATIVA

Ai fini della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario è tenuto a dimostrare, entro il termine massimo di venti giorni decorrenti dall'apposita richiesta inviata dalla Regione, la disponibilità di una sede operativa situata all'interno del territorio del comune di Perugia (c.d. Redazione di Perugia) debitamente iscritta all'interno dei certificati rilasciati dalla competente Camera di commercio.

Si precisa che all'interno della predetta redazione di Perugia dovrà essere attivo ed operante, entro il medesimo termine appena sopra indicato, un organico non inferiore a n. 2 (due) unità di personale dipendente, a tempo pieno, con la qualifica di redattore, iscritte ai competenti ordini professionali.

A norma dell'art. 1, comma 1, lett. e), del D.M. n. 359/2001, per «unità locale» si intende l'impianto

operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti. La sede operativa deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio ed è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale.

ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante richiede all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante incamera la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 10 PENALI E RILIEVI

Al contratto d'appalto è applicabile quanto disposto all'art. 113-bis del Codice. Al predetto contratto saranno pertanto applicabili penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'aggiudicatario per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora la stazione appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato con quanto dovuto al contraente a qualsiasi titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il

pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11 RECESSO DAL CONTRATTO

Trova applicazione l'art. 109 del Codice.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la regolarità dei servizi.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 dell'art. 109 del Codice, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

ART. 12 RISOLUZIONE DAL CONTRATTO

Trova applicazione l'art. 108 del Codice.

Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- e) l'importo complessivo delle penali inflitte all'appaltatore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento di tutti i danni.

Nelle ipotesi di cui sopra non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

La stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
- Il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto

all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma di cui sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del Codice, in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del Codice, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 13 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal contraente se non sia stata approvata dalla stazione appaltante.

ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'aggiudicatario disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice.

ART. 15 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere svolte con le modalità e le condizioni stabilite nel presente capitolato, nel contratto, nell'offerta tecnica e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dalla stazione appaltante.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della stazione appaltante.

L'aggiudicatario si obbliga a consentire alla stazione appaltante, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione della prestazione, nonché connessi oneri assicurativi.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni tanto dell'appaltatore quanto della regione e/o di terzi. L'aggiudicatario è obbligato a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto, alle persone e alle cose sia della stazione appaltante sia di terzi. L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare la Regione e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questa pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'aggiudicatario stesso. È esclusa ogni manleva da parte della stazione appaltante in ordine ai danni e alle spese a carico dell'aggiudicatario in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche che violino brevetti o diritti d'autore.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario a quanto stabilito nei commi precedenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 16 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro

applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario a quanto stabilito nei commi precedenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 17 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante. Fermo restando quanto previsto nell'articolo recante "Trattamento dei dati personali", l'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 18 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 19 CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

A partire dal secondo anno di vigenza del contratto, i corrispettivi dovuti all'appaltatore possono essere oggetto di aggiornamento, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile unico del procedimento a seguito di formale richiesta dell'appaltatore. L'istruttoria può tenere conto dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultino superiori al 10% rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

ART. 20 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo e di registrazione, sono a carico dell'aggiudicatario. Rimangono in capo alla stazione appaltante gli oneri su di essa gravanti ex lege.

ART. 21 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente in via esclusiva quello di Perugia.

ART. 22 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione aggiudicatrice fa espresso riferimento:

- al Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.;
- alle norme del Codice civile, ove compatibili con il contratto oggetto del presente capitolato;
- alla normativa comunque applicabile alle procedure ed alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche.

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: normativa che disciplina l'aggiudicazione della gara e la gestione del relativo contratto.

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di agenzia di stampa.

4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

Dati comuni, giudiziari (ex art. 10 Reg. (UE) 2016/679), particolari (ex art. 9 reg. (UE) 2016/679).

5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di partecipare alla procedura di cui trattasi.

6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal Servizio che ha proposto l'affidamento del contratto, dal RUP e dai suoi collaboratori, dal Servizio Provveditorato gare e contratti e dal Servizio Ragioneria e fiscalità regionale.

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) reg. (UE) 2016/679)

Non previsto.

8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative.

9. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it).

L'interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato e il diritto di richiedere la portabilità del dato ove tecnicamente possibile e secondo quanto previsto dall'art. 20 del Reg. (UE) 2016/679.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) reg. (UE) 2016/679)

Non esiste un processo decisionale automatizzato.

ALLEGATI:

1. Elenco emittenti